

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA



Il Comune di Troina, con sede legale in Via conte Ruggero, n.4 CF.8100970863 rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Dott. Sebastiano Venezia, nato a Catania il 31/01/1982, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

E

L'Università degli studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, con sede in Piazza Università n. 2, Codice Fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco Priolo

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

L'Università e il Comune di Troina intendono, tramite specifiche proposte, derivanti da una attività programmatica della Commissione Tecnica Operativa di cui al successivo art.3, attivare una collaborazione nell'ambito della Gastronomia Funzionale, al fine di dare vita ad una Scuola di Eccellenza di Gastronomia Funzionale con sede a Troina prevedendo le seguenti attività:

- a) realizzare studi e ricerche in genere;
- b) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento;
- c) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- d) accogliere giovani studenti e laureati dell'Università di Catania presso le strutture della Scuola per la realizzazione di stage e dei tirocini;
- e) mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie;
- f) favorire attività di formazione congiunta mirata sia all'aggiornamento professionale nel mondo della produzione sia al miglioramento del livello di conoscenze degli studenti;
- g) pubblicizzare e promuovere l'attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico).

Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti stipuleranno specifici atti o convenzioni attuative che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, regolamenteranno nel dettaglio ogni singola attività.

Art. 2 Modalità di attuazione delle attività

La collaborazione potrà avvenire anche mediante l'attivazione di:

- contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici;
- borse di studio, assegni di ricerca o borse di ricerca su programmi di ricerca specifici;
- corsi di formazione, master, dottorati;
- periodi di formazione didattica (stage).

Art. 3 Commissione Tecnica Operativa

Viene costituita una Commissione Tecnica Operativa (denominata nel seguito Commissione) composta da 4 membri: n. 2 membri designati dal Sindaco del Comune di Troina e n. 2 membri designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania, di cui uno con funzione di Presidente.

Le parti provvederanno alla designazione dei membri comunicandone per iscritto i nominativi all'altra parte entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo.

La sostituzione dei componenti la presente Commissione potrà avvenire per iniziativa delle parti e va tempestivamente comunicata al Presidente della Commissione.

Art. 4 Compiti della Commissione Tecnica Operativa

Sono compiti della Commissione:

- a) fissare ogni anno le linee generali delle attività e le iniziative concrete da svolgere;
- b) individuare i soggetti potenzialmente interessati alle attività oggetto dell'accordo, cui affidare specifici compiti, concordare i tempi di realizzazione, seguirne l'avanzamento, richiedere relazioni intermedie e finali;
- c) redigere una relazione annuale da inviare ai Rappresentanti legali degli Enti sottoscrittori;
- d) predisporre le proposte da sottoporre alle parti.

Art. 5 Contenuto delle proposte

Le proposte redatte dalla Commissione dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata e il luogo;
- il responsabile scientifico degli obiettivi da perseguire.

Art. 6 Durata

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di cinque anni.

La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o pec, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente accordo di collaborazione, avranno la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno sei mesi.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera delle parti.

Art. 7 Riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti diffidano il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, dal diffondere informazioni in violazione alla riservatezza.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, nel corso dell’esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell’accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 Codice etico e di comportamento

L’Ente dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall’Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell’Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente” e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.

Art. 10 Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Art. 11 Bollo e registrazione

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo sin dall’origine; le spese di bollo sono a carico del Comune di Troina.

Per il Comune di Troina

Il Sindaco
Dott. Sebastiano Venezia
f.to digitalmente

Per l’Università degli studi di Catania -

Biometec
Il Rettore
Prof. Francesco Priolo
f.to digitalmente



Of
Cor ³